

Reggio Emilia li, 21 ottobre 2025

NUOVE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE AL FONDO PREVEDI – decorrenza denuncia ottobre 2025

Con accordo nazionale del 04/07/2025 sottoscritto da ANCE e ARTIGIANI, integrato con addendum del 15/07/2025 sono state definite le **nuove modalità di contribuzione contrattuale al FONDO PREVEDI** valide dalle assunzioni effettuate dal 01/10/2025; le nuove regole vengono così definite:

Contributo contrattuale e durata del contratto

Il contributo al Fondo Prevedi è **dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi**.

Il calcolo della durata tiene in considerazione:

frazioni inferiori a 15 giorni: **non si considerano**

frazioni uguali o superiori a 15 giorni: **valgono come mese intero**

Quando si versa il contributo

Il contributo va **versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente)**

Per contratti inferiori o pari a tre mesi, non si versa il contributo PREVEDI, nello specifico:

per gli impiegati l'azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base all'allegata **tabella A** (importi fissi mensili per livello)

per gli operai l'azienda paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate secondo l'allegata **tabella B** (coefficienti orari per livello). Questo importo deve essere versato alla cassa edile che lo eroga al lavoratore unitamente alla GNF.



Eccezioni – Lavoratori già aderenti a PREVEDI

Se il lavoratore ha già versamenti volontari aggiuntivi attivi a PREVEDI (es. TFR e/o contributo aggiuntivo 1%) il contributo contrattuale è dovuto sin dal primo mese di assunzione.

Alla luce di quanto previsto l'azienda deve verificare in sede di assunzione se il lavoratore è già iscritto a PREVEDI con adesione volontaria, la verifica avviene tramite i servizi web di interrogazione del database del fondo pensione messi a disposizione nel portale MUT.

Alleghiamo le indicazioni operative predisposte da Prevedi e CNCE in data 09/09/2025 e 10/10/2025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

**La Direttrice
Vallisneri Lorenza**



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136



COMMISSIONE NAZIONALE
PARETICA PER LE CASSE EDILI

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'"Accordo".

L'Accordo fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso *Accordo*. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'*Accordo*, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, *"forme di contribuzione"* aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'*Accordo*). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'*Accordo* sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda.

Si evidenzia che l'*Accordo* non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi: in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria"².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato"³.

Si precisa, inoltre, che l'*Accordo* non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'*Accordo*, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

| | |
|--|--|
| <p>1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p> | <p>1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda <u>il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva <u>di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione</u>.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>ancora occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p> <p>1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda <u>il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva <u>di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione</u>.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>ancora occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>non più occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p> |
| <p>2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p> | <p>2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo).</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. <p>Esempi</p> <p>2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p> <p>2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) <u>senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p> |

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.

3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza.

Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025.

3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospende successivamente.

Quesiti specifici

- a) lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall'assunzione:** l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia.
- b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione:** poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2).
- c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.**



CHIARIMENTI OPERATIVI ACCORDO PREVEDI 4 LUGLIO 2025 (V 0)

Si riportano, di seguito, alcune annotazioni con l'obiettivo di chiarire il più possibile la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al Fondo Pensione, alla luce delle novità normative e delle direttive Covip sopravvenute successivamente all'introduzione della contribuzione e dell'adesione contrattuale e, da ultimo, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 4 luglio 2025, in modo da supportare i conseguenti interventi di adeguamento sui processi di elaborazione e controllo delle denunce contributive che le aziende inviano alle casse edili.

1) Assunzione di un lavoratore edile da parte dell'azienda

1.1) Cosa fa l'azienda

Quando l'azienda assume un lavoratore edile deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione, appositamente messi a disposizione, in modo continuativo, nel portale di denuncia telematica della cassa edile. In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:

- a) Il lavoratore **non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che **non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata** (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
 - b) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **ma senza aliquote contributive volontarie**.
Nei precedenti casi a) e b) si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi indicate al presente documento.
Il punto 1 delle suddette indicazioni operative si riferisce al caso in cui il lavoratore **non attivi contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**; il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore **attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**.
 - c) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **con aliquote contributive volontarie** (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito); si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi indicate al presente documento.
- Le informazioni di cui alle alternative a), b) e c) sopra indicate sono accessibili all'azienda tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili, in modo continuativo, tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



1.2) Cosa fa la cassa edile

Quando una cassa edile riceve dall'azienda il dato relativo all'assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall'azienda, la cassa edile deve:

- 1.2.1) Verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, con i seguenti possibili esiti:
 - a) Il lavoratore è già iscritto a Prevedi: la cassa edile non deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale
 - b) Il lavoratore non è ancora (o non è più) iscritto a Prevedi: la cassa edile deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale **solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo Pensione a seguito del superamento dei tre mesi di durata del rapporto di lavoro o se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi.** In quest'ultimo caso, tuttavia, la cassa edile potrebbe non sapere che il lavoratore ha attivato le aliquote contributive volontarie, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva (con cui il lavoratore attiva o modifica tali aliquote) potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti (direttamente dal lavoratore, o dal datore di lavoro, o dal sindacato o patronato); il Fondo Prevedi, per contro, deve censire immediatamente l'adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e quindi il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi: **vedi punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi**): ne deriva che, in questo caso particolare (neo assunto non iscritto a Prevedi che attiva le aliquote volontarie nel corso del trimestre successivo all'assunzione), il censimento dell'adesione contrattuale potrà avvenire direttamente da parte del Fondo (quindi senza necessità che la cassa edile invii il flusso di adesione contrattuale) a condizione che il Fondo Pensione riceva tempestivamente dalla cassa edile (via e-mail o pec) o da altro soggetto (lavoratore, sindacato, patronato, datore di lavoro, ecc.) il modulo di integrazione/variazione contributiva.

1.3) La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

1.3.1) Cosa fa l'azienda

Successivamente all'assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione a Prevedi, si determinano i seguenti casi alternativi:

- Punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.
- Punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.
- Punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.



Ai fini della dichiarazione e versamento delle contribuzioni a Prevedi, l'azienda segue le istruzioni riportate nelle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

NOTA BENE: E' importante che l'azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell'assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l'apposito modulo di variazione contributiva).

1.3.2) Cosa fa la cassa edile

La cassa edile esegue i controlli di correttezza e regolarità contributiva dell'azienda, ai sensi degli Accordi tempo per tempo siglati dalle Parti Sociali firmatisi dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. In particolare, ai sensi dell'Accordo del 18/11/2014 "la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile". Il sistema della cassa edile che riceve ed elabora la denuncia contributiva dell'azienda esegue i seguenti controlli:

GRIGLIA DEI CONTROLLI sui flussi contributivi

| Dati presenti nel database di Prevedi relativi al mese X dell'anno Y | | Contributo % TFR per il mese X, anno Y (può assumere solo i valori: 0%; 18%; 100%) | |
|---|---------------------------------|---|---|
| Contributo % lavoratore per il mese X, anno Y | | =0% =18% oppure 100% | |
| =0% | | >0% | |
| Dati da indicare nella denuncia contributiva dell'azienda, relativa al mese X dell'anno Y | Importo contributo % dipendente | Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso = retribuzione imponibile TFR x aliquota % dipendente | - |
| | Importo contributo % azienda | Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso => retribuzione imponibile TFR x 1% (alcune aziende hanno accordi aziendali con % >1%) | - |
| | Importo contributo % TFR | - | Il campo deve essere valorizzato >0 (valore atteso = TFR maturando x aliquota % TFR 18% oppure 100%) |
| | Importo contributo contrattuale | Si applicano le disposizioni dell'Accordo del 4 luglio e le conseguenti indicazioni operative CNCE-Prevedi | |

Le informazioni funzionali all'esecuzione dei controlli sopra indicati sono accessibili tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



2) Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita

Da quanto sopra precisato si evince che l'adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L'adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida e risulta evidente al controllo di cui al precedente punto 1.1).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita consegue alla evidenza del decorso dei sei mesi senza esplicita destinazione del TFR, presumibilmente comunicata dall'azienda alla cassa edile tramite denuncia contributiva; in questo caso la cassa edile deve:

- Inviare a Prevedi il flusso di adesione che trasformi l'adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, di conseguenza, l'aliquota contributiva TFR nella misura del 100%, come previsto nelle specifiche tecniche del medesimo flusso.

3) Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

Con una serie di direttive emanate negli anni scorsi la Covip ha chiarito che:

3.1) Le tipologie di adesione formalmente ammesse per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l'introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:

- Adesione contrattuale, che da vita al rapporto associativo con il Fondo Pensione
- Adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05.

La Covip ha inoltre chiarito che l'adesione contrattuale e l'adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito (quindi l'adesione tacita rimarrà tale anche quando il lavoratore decida, eventualmente, di revocare il tacito conferimento del TFR).

3.2) Il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo Pensione.

Di conseguenza la misura delle aliquote contributive volontarie a Prevedi può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell'adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita (qualora si sia trasformata da contrattuale in tacita per effetto del tacito conferimento del TFR dopo sei mesi dall'assunzione, anche quando tale conferimento venga successivamente revocato).